

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Diritto di stabilimento e libera prestazione da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1269)	139
PRESIDENTE 139, 140, 141, 142, 143, 147, 152, 153, 154	
AGNELLI SUSANNA, <i>Relatore</i>	140, 141, 142, 143, 147, 152
BARBA	152
BRUSCA	141, 152
CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA	141
FORNI	141
PALOPOLI	140, 141, 142, 152
RUSSO FERDINANDO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . 140, 141, 142, 143, 152, 154	
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	154

La seduta comincia alle 9,35.

FORNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Diritto di stabilimento e libera prestazione da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Diritto di stabilimento e libera prestazione da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee ».

Come i colleghi ricorderanno nella seduta precedente sono stati approvati i primi quattro articoli.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Il relatore, onorevole Susanna Agnelli, ha presentato il seguente emendamento, identico ad uno del Governo:

Aggiungere il seguente comma:

« A tal fine l'ordine dei medici dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai sanitari che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.

Gli onorevoli Brusca, Palopoli, Marrafini, Triva e Arnone hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « lavoro subordinato privato » con le altre « lavoro salariato ».

PALOPOLI. Tenendo conto delle osservazioni fatte ieri dal Sottosegretario circa l'opportunità di non fare un esplicito riferimento al lavoro subordinato pubblico, proponiamo di recepire la stessa formulazione esistente nella normativa della CEE, in modo che nulla resti pregiudicato. In altre parole presentiamo questo emendamento perché non crediamo opportuno restringere con l'attuale dizione dell'articolo 6 l'area di applicazione della normativa della CEE.

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. In linea di massima potrei essere d'accordo su questo emendamento, ma qualora un medico straniero venga in Italia e presti un servizio in un ospedale pubblico, sarà costretto a lavorarvi a tempo pieno?

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi sembra che si potrebbe eliminare semplicemente l'ultima

parola « privato », lasciando immutato tutto il resto.

PALOPOLI. D'accordo, modifichiamo quindi il nostro emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. L'emendamento è quindi il seguente:

All'articolo 6, sopprimere l'ultima parola: « privato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il Ministero della sanità e la Federazione nazionale dell'ordine dei medici organizzano i corsi necessari sulla legislazione sanitaria e sociale nazionale, sulla deontologia professionale nonché sulla lingua italiana.

All'onere annuo, valutato in lire 50 milioni, si provvede per l'anno 1977 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti iscrizioni di bilancio.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire alle parole « Il Ministero della sanità e la federazione nazionale degli ordini dei medici » le seguenti « Le regioni, in accordo con gli ordini dei medici delle rispettive province »;

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« All'onere annuo, valutato in lire 50 milioni, si provvede per gli anni 1977 e 1978 mediante corrispondenti riduzioni del capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi »;

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Inserire, dopo il secondo comma, il seguente:

« Il Ministro della sanità, nei limiti delle disponibilità del fondo, provvede con decreto motivato al finanziamento dei corsi di cui al presente articolo sulla base dei programmi presentati dalle regioni interessate ».

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. La formulazione da me proposta per il primo comma dell'articolo 7 è difforme da quella indicata nel disegno di legge, ma ritengo di insistere sulla organizzazione dei corsi da parte delle regioni in quanto, in primo luogo, non è pensabile di poter obbligare i medici degli Stati membri a seguire un unico corso nazionale fuori dalle sedi dove intendono esercitare la professione e inoltre in quanto, non prevedendosi, come affermato anche dal Ministero della sanità, un grande afflusso di medici, i corsi stessi potranno essere effettuati direttamente nelle singole province o regioni anche senza far carico al fondo nazionale, mentre questo potrà essere destinato alla attuazione di corsi nelle regioni ove si manifesterà maggiore afflusso di medici.

BRUSCA. A questo proposito vorrei ricordare la soluzione adottata in Francia dove occorre provare di avere una sufficiente conoscenza del francese. Quando questa conoscenza non è provata nel *dossier* che accompagna la domanda, la verifica viene eseguita con un esame condotto da un ispettore dipartimentale della sanità oppure una seconda verifica può essere fatta, su domanda dell'interessato, da parte dell'ispettore regionale di sanità.

Mi sembra giusto che l'onere dell'apprendimento della lingua debba essere lasciato alla persona che vuole insegnare in un altro paese. Una soluzione di questo tipo è, a mio giudizio, economicamente valida ed anche corretta. Del resto abbiamo già l'esperienza dell'esame che deve sostenere chi vuole andare ad esercitare in un ospedale americano e che consiste in una severa prova di inglese.

FORNI. A mio giudizio l'apprendimento della lingua deve essere lasciato alla responsabilità del medico. Mettiamo pure il requisito della lingua ma senza prevedere la istituzione di appositi corsi a carico degli organismi pubblici.

BRUSCA. Oltretutto non dobbiamo ostacolare questi medici, ma neanche favorirli rispetto ad altri.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo sulla soluzione proposta di lasciare l'onere dell'apprendimento della lingua a carico del medico che vuole venire ad insegnare in Italia.

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. Allora, a questo punto, non ci resta che decidere se i corsi devono essere svolti a livello nazionale o regionale. Propongo che siano a livello regionale.

FORNI. Il parere della V Commissione bilancio esclude l'utilizzo di questi 50 milioni ?

PRESIDENTE. La V Commissione bilancio ha chiesto soltanto la copertura anche degli oneri relativi al 1978.

FORNI. Sarebbe meglio che questi corsi venissero istituiti a livello regionale, ma con il coordinamento del Ministero della sanità. Infatti il medico straniero che viene in Italia non sa in quale regione si svolgono i corsi d'addestramento alla lingua italiana.

PALOPOLI. Sono d'accordo con il collega Forni sulla questione relativa alla lingua. Mi chiedo se l'esame non dovrebbe riguardare anche l'aspetto tecnico e se non occorrerebbe fare degli esami differenziati tenendo presente che vi sono medici che andranno a lavorare in laboratorio e medici invece che faranno le visite.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA. Molti termini medici che si usano in laboratorio sono identici nelle diverse lingue.

PRESIDENTE. L'onorevole Forni ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 7 con il seguente:

« Con il coordinamento del Ministero della sanità, le regioni, d'intesa con gli ordini dei medici, organizzano i corsi necessari sulla legislazione sanitaria e sociale nazionale e sulla deontologia professionale ».

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. Concor- do con questo emendamento e ritiro i miei, tranne quello al secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Forni al primo comma, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al secondo comma presentato dal relatore, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Gli onorevoli Brusca e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. ...

« Ai fini dell'esercizio dell'attività di medico, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità un attestato, rilasciato dall'ambasciata italiana del paese di provenienza, da cui risulti una sufficiente conoscenza della lingua italiana ».

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo, anche se devo far presente che vi possono essere medici stranieri già residenti in Italia; per cui non mi sembra opportuno che costoro tornino al loro paese per farsi rilasciare l'attestato dall'ambasciata italiana. Inoltre mi sembra che una tale disposizione trovi una sua più idonea collocazione, nell'ambito di questo disegno di legge, all'articolo 2, in cui si parla dei documenti che devono essere presentati dagli interessati ai fini dell'esercizio della professione in Italia.

Per ora, comunque, possiamo riferirci soltanto alle ambasciate; in un secondo tempo potremo prevedere che il documento rilasciato dalle ambasciate può essere sostituito da un certificato del Ministero degli esteri in Italia.

PALOPOLI. Siamo tutti d'accordo nella sostanza che quello che interessa è l'attestato di conoscenza della lingua italiana. Credo anch'io che se dobbiamo pensare ad una autorità che rilasci questo certifi-

cato in Italia, questa può essere soltanto il Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Come ha già detto il relatore, credo anch'io che questa norma trovi una sua migliore collocazione all'articolo 2, potendo costituire una apposita lettera c); se la Commissione mi autorizzerà al coordinamento del testo, penso senz'altro che la materia potrà essere meglio collocata in quella sede.

Con questa precisazione pongo in votazione l'articolo aggiuntivo all'articolo 7, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità apposita dichiarazione in carta da bollo, redatta in lingua italiana, corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione, redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato e vistata dalla competente autorità sanitaria dello Stato di origine o di provenienza dalla quale risulti la natura della prestazione che s'intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attività o professione in detto Stato;

c) certificato comprovante il possesso dei diplomi o certificati di cui agli allegati A, B e C dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente alla effettuazione delle prestazioni ed entro il termine di 15 giorni.

La documentazione prevista dalla presente norma non deve essere anteriore a 12 mesi dalla data di presentazione.

Il relatore e il Governo hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: « Essi devono » fino alla fine della lettera a) con le altre: « Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità, a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risulti la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa ».

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. È un emendamento molto semplice che tende a dare una maggiore scorrevolezza al testo e che facilita le operazioni che l'interessato deve compiere. Inoltre viene eliminato l'onere della dichiarazione su carta da bollo.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo del relatore e del Governo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da medici cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, il Ministero della sa-

nità, sentito l'ordine dei medici del luogo ove è stato commesso l'abuso o la mancanza, proibisce con decreto motivato, al sanitario cittadino degli altri Stati membri, di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

Il relatore, onorevole Susanna Agnelli, ha presentato il seguente emendamento, identico ad uno del Governo:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli ordini dei medici comunicano al Ministero della sanità gli abusi o le mancanze, commesse dai predetti cittadini degli Stati membri, tali da comportare per i medici cittadini italiani la sospensione dello esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale. In tale caso il Ministro della sanità, con decreto motivato, proibisce al sanitario cittadino di altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni ».

Gli onorevoli Forni e Cirino Pomicino hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da medici cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei medici della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanità, che, con decreto motivato, proibisce al sanitario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento Forni e Cirino Pomicino sia formulato in una maniera più chiara; pertanto esprimo su di esso parere favorevole e ritiro il mio emendamento.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi associo a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Forni e Cirino Pomicino, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO PRESSO ALTRI STATI DELLE COMUNITA EUROPEE DA PARTE DI MEDICI CITTADINI ITALIANI

ART. 10.

I medici italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunità economica europea possono, a domanda, conservare la iscrizione nell'Ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'Albo dell'Ordine dei medici di Roma.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Susanna Agnelli, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, identico ad uno del Governo:

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. ...

Ai fini dell'esercizio della professione di medico in altri paesi della Comunità economica europea da parte di medici cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:

a) certificati relativi al possesso dei diplomi ed altri titoli di cui agli allegati a), b) e c) rilasciati rispettivamente, il primo dalla Commissione o dal rettore della università, gli altri dal rettore dell'università;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di iscrizione all'albo rilasciato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si è iscritti;

d) certificato comprovante l'effettivo esercizio della professione da parte del cittadino per i periodi richiesti dall'articolo 14, primo e secondo comma, e rilasciato dal Ministero della sanità.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Le competenti autorità, qualora siano richieste di confermare l'autenticità dei diplomi, certificati ed altri titoli presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione in un altro Stato membro, ovvero di dare notizie in ordine a fatti gravi e specifici concernenti il cittadino stesso, verificatisi nel territorio nazionale, forniscono nel più breve tempo le informazioni, facendo conoscere le conseguenze che i fatti hanno sui titoli di studio rilasciati in Italia. Le informazioni sono coperte dal segreto.

Il relatore, onorevole Susanna Agnelli, ha presentato il seguente emendamento, identico ad uno del Governo.

« Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

Le autorità che hanno rilasciato i certificati, presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di medico in un altro Stato membro della Comunità economica europea, sono tenute a confermare la autenticità; il rettore dell'università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale e dei diplomi di specializzazione.

Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tal fine gli ordini dei medici danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 12.

I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla autorità diplomatica o consolare del paese in cui il documento fu fatto ovvero da un traduttore ufficiale.

(È approvato).

ART. 13.

Le modifiche degli statuti delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia delle università, necessarie per l'esecuzione della normativa comunitaria, possono essere disposte anche se non siano trascorsi tre anni accademici dall'approvazione o dalla ultima modificazione degli statuti stessi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Nei confronti dei sanitari cittadini degli altri Stati membri in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge e non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il rilascio dell'attestato;

b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la

durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione.

Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza di cui alla precedente lettera b) è determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei titoli I e II della presente legge.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti, identici ad altri presentati dal Governo:

Al primo comma, lettera b), alla fine, dopo la parola: « formazione » inserire le altre: « prevista dall'allegato D ».

Al secondo comma, inserire dopo la parola: « prevista » le altre: « dall'allegato D »;

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, identico ad altro del Governo, alla lettera b) dell'articolo 14.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, identico ad altro del Governo, al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

I cittadini degli altri Stati membri che chiedano uno dei diplomi o titoli di formazione di medico specialista, che non figurano negli allegati B e C o che, pur menzionati in essi, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione funzionanti nelle università degli studi italiane alle stesse condizioni degli aspiranti cittadini italiani.

Nel caso in cui i cittadini degli Stati membri, che intendano ottenere uno dei diplomi o titoli di cui al comma precedente, siano già in possesso di formazione specialistica risultante da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, le scuole di specializzazione, valutati il contenuto e la durata dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli specialistici prodotti, determinano la durata della formazione complementare e delle materie su cui essa deve vertere. In tale ipotesi l'ammissione sarà concessa anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione di cui trattasi.

(È approvato).

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo agli allegati.

Do lettura dell'allegato (A):

ALLEGATO (A)

1) DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO:

a) in Germania:

1. « Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung » (certificato dell'esame di Stato in medicina), rilasciato dalle autorità competenti e « Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinal-assistent » (certificato attestante il compimento del periodo preparatorio come assistente medico), nei casi in cui tale periodo sia prescritto dalla legislazione tedesca per il compimento del ciclo d'istruzione;

2. gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati a decorrere dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati sub 1;

b) in Belgio:

« Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie ed accouchements » « het wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde » (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;

c) in Danimarca:

« Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen » (diploma legale di dottore in medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina di una università, unitamente al « dokumentation for gennemført praktisk uddannelse » (certificato di tirocinio), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

d) in Francia:

1. « Diplôme d'Etat de docteur en médecine » (diploma di Stato di laurea in medicina) rilasciato dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università;

2. « Diplôme d'université de docteur en médecine » (diploma universitario di laurea in medicina), nella misura in cui detto diploma sancisca lo stesso ciclo di formazione previsto per il diploma di Stato di laurea in medicina;

e) in Irlanda:

« Primary qualification » (certificato attestante le conoscenze di base), concesso in Irlanda dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione e che autorizzano la registrazione in quanto « fully registered medical practitioner » (medico generico);

f) nel Lussemburgo:

1. « Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie ed accouchements » (diploma di Stato di laurea di dottore in medi-

cina, chirurgia ed ostetricia) rilasciato dalla commissione statale d'esame autenticato dal ministro della pubblica istruzione e « Certificat de stage » (certificato di tirocinio) rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

2. i diplomi che conferiscono un attestato di istruzione superiore in medicina rilasciato in uno dei paesi della Comunità e che danno accesso al tirocinio senza dare accesso alla professione dopo aver ottenuto l'omologazione del ministro dell'educazione nazionale conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'istruzione superiore e la omologazione dei titoli e attestati stranieri di istruzione superiore, accompagnati dal certificato di tirocinio rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

g) nei Paesi Bassi:

« Universitair getuigschrift van arts » (certificato universitario di medico);

h) nel Regno Unito:

« Primary qualification » (certificato attestante le conoscenze di base) concesso nel Regno Unito dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto « fully registered medical practitioner » (medico generico).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, identico ad altro presentato dal Governo:

Allegato A): inserire dopo il paragrafo e) riguardante l'Irlanda e prima del paragrafo f) riguardante il Lussemburgo, il seguente paragrafo aggiuntivo: « In Italia: diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione di esame di Stato ».

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. L'emendamento prevede il caso di medici stranieri laureati in Italia, che altrimenti rimarrebbero esclusi dal provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore e del Governo, all'allegato A).

(È approvato).

Pongo in votazione l'allegato A) con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo allegato B) non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ALLEGATO (B)

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI:

in Germania:

« Von den Landesärztekammern erteilte fachärztliche Anerkennung » (certificato di specializzazione medica), rilasciato dall'Ordine professionale dei medici del Land;

in Belgio:

« Titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van specialist » (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

in Danimarca:

« Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege » (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

in Francia:

« Certificat d'études spéciales de médecine » (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

« Attestation de médecin spécialiste qualifié » (certificato di medico specialista qualificato), rilasciato dal consiglio dell'ordine dei medici;

« Certificat d'études spéciales de médecine » (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina

o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o l'attestato di equivalenza di tali certificati rilasciato dal ministro della pubblica istruzione;

in Irlanda:

« Certificate of specialist doctor » (diploma di medico specialista), rilasciato dalla competente autorità a tal fine riconosciuta dal ministro della sanità pubblica;

in Italia:

Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università;

nel Lussemburgo:

« Certificat de médecin spécialiste », (diploma di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica su parere dell'ordine dei medici;

nei Paesi Bassi:

« Het door de Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Specialistenregister » (certificato di ammissione e di iscrizione nel registro degli specialisti, rilasciato dal collegio degli specialisti);

nel Regno Unito:

« Certificate of completion of specialist training » (certificato attestante la formazione di specialista), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta;

Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

— *anestesia e rianimazione:*

Germania: Anästhesie
Belgio: anesthésiologie/anesthésie
Danimarca: Anaesthesiologi
Francia: anesthésie-réanimation
Irlanda: Anaesthetics
Italia: anestesia e rianimazione
Lussemburgo: anesthésie-réanimation
Paesi Bassi: anesthésie
Regno Unito: anaesthetics

— *chirurgia generale:*

Germania: Chirurgie
Belgio: chirurgie/heelkunde
Danimarca: kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Francia: chirurgie générale
Irlanda: general surgery
Italia: chirurgia generale
Lussemburgo: chirurgie générale
Paesi Bassi: heelkunde
Regno Unito: general surgery

— *neurochirurgia:*

Germania: Neurochirurgie
Belgio: neurochirurgie/neurochirurgie
Danimarca: neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
Francia: neurochirurgie
Irlanda: neurological surgery
Italia: neurochirurgia
Lussemburgo: neurochirurgie
Paesi Bassi: neurochirurgie
Regno Unito: neurological surgery

— *ostetricia e ginecologia:*

Germania: Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Belgio: gynécologie-obstétrique/gynaecologie-verloskunde
Danimarca: gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fodsels-hjaelp
Francia: obstétrique et gynécologie médicale
Irlanda: obstetrics and gynaecology
Italia: ostetricia e ginecologia
Lussemburgo: gynécologie-obstétrique
Paesi Bassi: verloskunde en gynaecologie
Regno Unito: obstetrics and gynaecology

— *medicina interna:*

Germania: Innere Medizin
Belgio: médecine interne/inwendige geneeskunde
Danimarca: intern medicin eller medicinske sygdomme
Francia: médecine interne
Irlanda: general (internal) medicine
Italia: medicina interna
Lussemburgo: maladies internes
Paesi Bassi: inwendige geneeskunde
Regno Unito: general medicine

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

— *oculistica*:

Germania: Augenheilkunde
 Belgio: ophtalmologie/ophthalmologie
 Danimarca: oftalmologi eller ojen-
 sygdomme
 Francia: ophtalmologie
 Irlanda: ophthalmology
 Italia: oculistica
 Lussemburgo: ophtalmologie
 Paesi Bassi: oogheelkunde
 Regno Unito: ophthalmology

— *otorinolaringoiatra*:

Germania: Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
 Belgio: oto-rhino-laryngologie/oto-rino-la-
 ryngologie
 Danimarca: oto-rhino-laryngologi eller
 ore-naese-halssygdomme
 Francia: oto-rhino-laryngologie
 Irlanda: otolaryngology
 Italia: otorinolaringoiatria
 Lussemburgo: oto-rhino-laryngologie
 Paesi Bassi: keel-, neus- en oorheelkunde
 Regno Unito: otolaryngology

— *pediatria*:

Germania: Kinderheilkunde
 Belgio: pédiatrie/pediatrie
 Danimarca: paediatrici eller bornesyg-
 domme
 Francia: pédiatrie
 Irlanda: paediatrics
 Italia: pediatria
 Lussemburgo: pédiatrie
 Paesi Bassi: kindergeneeskunde
 Regno Unito: paediatrics

— *tisiologia e malattie dell'apparato respi-
ratorio*:

Germania: Lungen- und Bronchialheil-
 kunde
 Belgio: pneumologie/pneumologie
 Danimarca: medicinske lungesygdomme
 Francia: pneumo-phthisiologie
 Irlanda: respiratory medicine
 Italia: tisiologia e malattie dell'apparato
 respiratorio
 Lussemburgo: pneumo-phthisiologie
 Paesi Bassi: ziekten der luchtwegen
 Regno Unito: respiratory medicine

— *urologia*:

Germania: Urologie
 Belgio: urologie/urologie
 Danimarca: urologi eller urinvejenes
 kirurgiske sygdomme

Francia: urologie
 Irlanda: urology
 Italia: urologia
 Lussemburgo: urologie
 Paesi Bassi: urologie
 Regno Unito: urology

— *ortopedia e traumatologia*:

Germania: Orthopädie
 Belgio: orthopédie/orthopedie
 Danimarca: ortopaedisk kirurgi
 Francia: orthopédie
 Irlanda: orthopaedic surgery
 Italia: ortopedia e traumatologia
 Lussemburgo: orthopédie
 Paesi Bassi: orthopedie
 Regno Unito: orthopaedic surgery

(È approvato).

Do lettura dell'allegato C):

ALLEGATO (C)

DENOMINAZIONI CORRISPONDENTI ALLE SPECIA-
LIZZAZIONI PROPRIE DI DUE O PIÙ STATI
MEMBRI:— *biologia clinica*:

Belgio: biologie clinique/klinische bio-
 logie
 Francia: biologie médicale
 Italia: patologia diagnostica di labora-
 torio

— *ematologia biologica*:

Danimarca: klinisk blodtypeserologi
 Lussemburgo: hématalogie biologique

— *microbiologia - batteriologia*:

Danimarca: klinisk mikrobiologi
 Irlanda: microbiology
 Italia: microbiologia
 Lussemburgo: microbiologie
 Paesi Bassi: bacteriologie
 Regno Unito: medical microbiology

— *anatomia patologica*:

Germania: Pathologische Anatomie
 Danimarca: patologisk anatomi og his-
 tologi eller vaevsundersogelse
 Francia: anatomie pathologique

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

- Irlanda: morbid anatomy and histopathology
Italia: anatomia patologica
Lussemburgo: anatomie pathologique
Paesi Bassi: pathologische anatomie
Regno Unito: morbid anatomy and histopathology
- *biochimica*:
Danimarca: klinisk kemi
Irlanda: chemical pathology
Lussemburgo: biochimie
Paesi Bassi: klinische chemie
Regno Unito: chemical pathology
- *immunologia*:
Irlanda: clinical immunology
Regno Unito: immunology
Italia: immunoematologia
- *chirurgia plastica*:
Belgio: chirurgie plastique/plastische heekunde
Danimarca: plastikkirurgi
Francia: chirurgie plastique et reconstructive
Irlanda: plastic surgery
Italia: chirurgia plastica
Lussemburgo: chirurgie plastique
Paesi Bassi: plastische chirurgie
Regno Unito: plastic surgery
- *chirurgia toracica*:
Belgio: chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax
Danimarca: thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Francia: chirurgie thoracique
Irlanda: thoracic surgery
Italia: chirurgia toracica
Lussemburgo: chirurgie thoracique
Paesi Bassi: cardio-pulmonale chirurgie
Regno Unito: thoracic surgery
- *chirurgia pediatrica*:
Irlanda: paediatric surgery
Italia: chirurgia pediatrica
Lussemburgo: chirurgie infantile
Regno Unito: paediatric surgery
- *chirurgia vascolare*:
Belgio: chirurgie des vaisseaux bloedvatenheelkunde
Italia: cardio-angio chirurgia
Lussemburgo: chirurgie cardio-vasculaire
- *cardiologia*:
Belgio: cardiologie/cardiologie
Danimarca: cardiologi eller hjerte- og kredsløbssygdomme
Francia: cardiologie et médecine des affections vasculaires
Irlanda: cardiology
Italia: cardiologia
Lussemburgo: cardiologie et angiologie
Paesi Bassi: cardiologie
Regno Unito: vadio-vascular diseases
- *gastroenterologia*:
Belgio: gastro-entérologie/gastro-entérologie
Danimarca: medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
Francia: maladies de l'appareil digestif
Irlanda: gastroenterology
Italia: malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
Lussemburgo: gastro-entérologie et maladies de la nutrition
Paesi Bassi: maag-en darmziekten
Regno Unito: gastroenterology
- *reumatologia*:
Belgio: rhumatologie/reumatologie
Francia: rhumatologie
Irlanda: rheumatology
Italia: reumatologia
Lussemburgo: rhumatologie
Paesi Bassi: reumatologie
Regno Unito: rheumatology
- *ematologia generale*:
Irlanda: haematology
Italia: ematologia
Lussemburgo: hématologie
Regno Unito: haematology
- *endocrinologia*:
Irlanda: endocrinology and diabetes mellitus
Italia: endocrinologia
Lussemburgo: endocrinologie
Regno Unito: endocrinology and diabetes mellitus
- *fisioterapia*:
Belgio: physiothérapie/fysiotherapei
Danimarca: fysiurgi og rehabilitering
Francia: rééducation et réadaptation fonctionnelles

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

- Italia: fisioterapia
Paesi Bassi: revalidatie
- *stomatologia:*
Francia: stomatologie
Italia: odontostomatologia
Lussemburgo: stomatologie
- *neurologia:*
Germania: Neurologie
Danimarca: neuromedicin eller medicinske nervesygdomme
Francia: neurologie
Irlanda: neurology
Italia: neurologia,
Lussemburgo: neurologie
Paesi Bassi: neurologie
Regno Unito
- *psichiatria:*
Germania: Psychiatrie
Danimarca: psykiatri
Francia: psychiatrie
Irlanda: psychiatry
Italia: psichiatria
Lussemburgo: psichiatrie
Paesi Bassi: psichiatrie
Regno Unito: psychiatry
- *neuropsichiatria:*
Germania: Neurologie und Psychiatrie
Belgio: neuropsychiatrie/neuropsychiatrie
Francia: neuropsychiatrie
Italia: neuropsichiatria
Paesi Bassi: zenuw-en zielsziekten
- *dermatologia e venerologia:*
Germania: Dermatologie und Venerologie
Belgio: dermato-vénérologie/dermato-venerologie
Danimarca: dermato-venerologi eller hud-og konssygdomme
Francia: dermato-vénérologie
Italia: dermatologia e venerologia
Lussemburgo: dermato-vénérologie
Paesi Bassi: huid-en geslachtsziekten
- *dermatologia:*
Irlanda: dermatology
- Regno Unito: dermatology
- *venerologia:*
Irlanda: venereology
Regno Unito: venereology
- *radiologia:*
Germania: Radiologie
Francia: radiologie
Italia: radiologia
Lussemburgo: électroradiologie
Paesi Bassi: radiologie
- *radio diagnostica:*
Belgio: radiodiagnostic/radiodiagnose
Danimarca: diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse
Francia: radio-diagnostic
Irlanda: diagnostic radiology
Paesi Bassi: radiodiagnostick
Regno Unito: diagnostic radiology
- *radioterapia:*
Belgio: radio-radiumthérapie/
radio-radiumtherapie
Danimarca: terapeutisk radiologi eller strålebehandling
Francia: radiothérapie
Irlanda: radiotherapy
Paesi Bassi: radiotherapie
Regno Unito: radiotherapy
- *medicina tropicale:*
Belgio: médecine tropicale-tropische geneeskunde
Danimarca: tropemedicin
Irlanda: tropical medicine
Italia: medicina tropicale
Regno Unito: tropical medicine
- *psichiatria infantile:*
Germania: Kinder und Jugendpsychiatrie
Danimarca: bornepsykiatri
Francia: pédo-psychiatrie
Italia: neuropsichiatria infantile
- *geriatria:*
Irlanda: geriatrics
Regno Unito: geriatrics
- *malattie renali:*
Danimarca: nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Irlanda: nephrology
Italia: nefrologia
Regno Unito: renal diseases

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

— *malattie infettive:*

Irlanda: communicable diseases
Italia: malattie infettive
Regno Unito: communicable diseases

— *community medicine:*

Irlanda: community medicine
Regno Unito: community medicine

— *farmacologia:*

Germania: Pharmakologie
Irlanda: clinical pharmacology and therapeutics
Regno Unito: clinical pharmacology and therapeutics

— « *occupational medicine* »;

Irlanda: occupational medicine
Regno Unito: occupational medicine
Italia: medicina del lavoro

— *allergologia:*

Italia: allergologia ed immunologia clinica
Paesi Bassi: allergologie

— *chirurgia dell'apparato digerente:*

Belgio: chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen
Danimarca: kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
Italia: chirurgia dell'apparato digerente

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, identico ad altro del Governo:

« Allegato C: Eliminare dall'elenco le seguenti voci: ematologia; biologia; biochimica; immunologia; dermatologia; venerologia; radiodiagnostica, radioterapia; geriatria, community medicine; farmacologia; occupational medicine ».

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. Si tratta di cancellare alcune specialità che non esistono nel nostro paese.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Brusca, Palopoli, Marraffini e Arnone hanno presentato il seguente emendamento:

Allegato C: *Sotto la voce:* occupational medicine, *aggiungere:* Italia: medicina del lavoro.

BARBA. Vorrei pregare i colleghi di prestare un poco di attenzione alle eliminazioni proposte perché altrimenti si corre il rischio di commettere qualche errore. Vi sono, ad esempio, alcune di queste voci che rientrano in altre: la dermatologia è un esame fondamentale nel piano di studi di medicina e la venerologia e la dermatologia sono raggruppate nella dermosifilopatia. Lo stesso discorso vale anche per la geriatria. In Italia abbiamo certamente delle scuole di geriatria; sicuramente ve ne è una all'università di Napoli. Mi sembra poi veramente aberrante abolire farmacologia.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ci sono le cattedre, ma non le specializzazioni.

BRUSCA. Sono anch'io molto perplesso sulla soppressione di queste voci. La *occupational medicine* corrisponde alla medicina del lavoro e lo stesso succede per le altre specialità. La *community medicine* è medicina di base; può essere discutibile farne argomento di specializzazione perché tutti i medici dovrebbero uscire dall'università con una sufficiente conoscenza di medicina di base, ma, stante la situazione attuale, mi sembra che la sua introduzione sia auspicabile.

Per questi motivi sono contrario alla eliminazione richiesta, tanto più che questo elenco potrà essere facilmente modificato anche in futuro.

AGNELLI SUSANNA, *Relatore*. Alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, ritengo che non sia il caso di procedere alla eliminazione proposta e ritiro quindi l'emendamento. Si potrebbe, semmai, aggiungere la medicina del lavoro.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Per informazione della Commissione ricordo che a livello CEE si è precisato che il reciproco riconoscimento dei titoli riguarda l'Italia solo per i diplomi effettivamente esistenti nel nostro paese. Non occorre inserire quelle voci ma non c'è un divieto in questo senso. Pertanto sono d'accordo nel ritirare l'emendamento proposto.

PALOPOLI. Vorrei far presente che esiste una specialità, l'immunoematologia, che

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

è contemplata nei nuovi piani di studio della facoltà di medicina. Mi riservo quindi di presentare un emendamento in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Palopoli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'allegato C, sesto alinea, sotto la voce « immunologia » le parole:
Italia: immunoematologia.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Brusca ed altri di cui precedentemente avevo dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'allegato C con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Il Governo e il relatore hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO D

Durata minima delle formazioni di specializzazione:

1° gruppo:

chirurgia generale	}	5 anni
neuro-chirurgia		
medicina interna		
urologia		
ortopedia		

2° gruppo:

ginecologia-ostetricia	}	4 anni
pediatria		
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio		

3° gruppo:

anestesia e rianimazione	}	3 anni
oftalmologia		
otorinolaringoiatria		

4° gruppo:

chirurgia plastica	}	5 anni
chirurgia toracica		
cardio-angio-chirurgia		
neuropsichiatria		
chirurgia pediatrica		
chirurgia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio		

5° gruppo:

cardiologia	}	4 anni
malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio		
neurologia		
reumatologia		
psichiatria		
biologia clinica		
radiologia		
radiodiagnostica		
radioterapia		
medicina tropicale		
farmacologia		
psichiatria infantile		
microbiologia-batteriologia		
anatomia patologica		
« occupational medicine »		
chimica biologica		
dermatologia		
immunologia		
venerologia		
nefrologia		
malattie infettive		
« community medicine »		
ematologia biologica		

6° gruppo:

ematologia generale	}	3 anni
endocrinologia		
fisioterapia		
odontostomatologia		
dermatologia e venerologia		
allergologia		

L'onorevole Palopoli ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere al sesto gruppo alla fine la parola: immunoematologia.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento con la modifica testè apportata.

(È approvato).

 VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1977

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Propongo di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 1269 con il nuovo titolo: « Diritto di stabilimento e libera pre-

stazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee »:

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Agnelli Susanna, Arnone, Barba, Berlinguer Giovanni, Bisignani, Brusca, Carloni Maria Teresa, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Cirino Pomicino, Del Duca, Forni, Gasco, Giovagnoli Angela, Lussignoli, Marraffini, Martini Maria Eletta, Morini, Orsini Bruno, Palopoli, Rosini, Sandomenico, Savino, Tessari Giangiacomo, Triva e Urso Giacinto.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO